

SELEZIONE DELLA STAMPA  
GIURIDICO-AMMINISTRATIVA

Ottobre 2010

INDICE

**Ester VILLA**– Il sistema di misurazione/valutazione della performance dei dipendenti pubblici nel d.lgs. n.150/2009 (*Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni*).

*La riforma del 2009 ritiene di poter migliorare l'efficienza delle amministrazioni puntando esclusivamente sulla crescita della produttività del fattore lavoro: si tratta di un errore commesso anche nel settore privato. Gli studi economici e di organizzazione aziendale sottolineano come per accrescere la produttività sia necessario incidere sull'organizzazione delle strutture e favorire nuovi investimenti che consentano un utilizzo ottimale delle risorse umane e materiali. Non si può sapere ex ante se la riforma riuscirà ad accrescere la produttività. A tal fine il legislatore cerca di valorizzare il trattamento economico accessorio prevedendo che il contratto di comparto debba destinare una parte delle risorse al livello integrativo.*

**Marta VENDRAMIN** – L'equivalenza delle mansioni nel lavoro pubblico "privatizzato" all'indomani della riforma Brunetta tra

modelli negoziali e interpretazioni giudiziali (*Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni*).

*La disciplina dell'equivalenza delle mansioni, oggetto di modifica da parte dell'art.62, d.lgs.150/2009, assume un valore del tutto particolare perché si pone in un originale e stimolante rapporto trasversale con la riforma. Da un lato, infatti, consente di valutare quanto spazio vi sia nel nuovo assetto, indirizzato alla valorizzazione della produttività e del merito, per la tutela della professionalità del lavoratore e, dall'altro, tende a saggiare lo stato di compimento del processo di privatizzazione.*

**Carmela LEONE** – Gli impegni antitrust al vaglio del Consiglio di Stato (*Foro amministrativo – C.d.S.*).

*Chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un provvedimento antitrust, conclusosi con l'accettazione di impegni, il Consiglio di Stato, con la decisione che qui si commenta, sostiene l'impossibilità per l'Antitrust di rendere obbligatori degli impegni diversi da quelli presentati dalle parti. Opinione non condivisa dall'Autore in quanto la funzione sanzionatoria non è l'unica funzione antitrust e nemmeno la principale e non vi è, quindi, disomogeneità tra la funzione esercitata con l'avvio dell'istruttoria e quella con cui si accettano gli impegni ed inoltre l'Antitrust conserva un potere discrezionale che lo porta ad incidere sul contenuto dell'impegno insieme ed in accordo con il privato.*

**Alessandro BELLAVISTA e Alessandro GARILLI** – Riregolazione legale e de contrattualizzazione: la neoibridazione normativa del lavoro nelle pubbliche amministrazioni (*Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni*).

*A fronte di una rilegificazione degli istituti più importanti del rapporto di lavoro e della compressione degli istituti riservati alla*

*contrattazione collettiva, le cause di disfunzione del sistema si sono aggravati alcuni problemi. Primo fra tutti l'irresponsabilità dell'organo di indirizzo politico amministrativo; altri come quello del reclutamento del personale non vengono affrontati alla radice, come la previsione, palesemente incostituzionale, della clausola di residenza per la partecipazione ai concorsi, o, come nel caso della formazione, vengono date indicazioni generiche prive di contenuto precettivo.*

**Stefano D'ANCONA** – Termine ragionevole nell'annullamento d'ufficio: riflessioni in tema di effettività della tutela (*Foro amministrativo – T.A.R.*).

*La collocazione del termine ragionevole in una sfera di limite oggettivo all'annullamento d'ufficio, permette di rafforzare quelle garanzie, per il privato che subisce gli effetti negativi dell'annullamento, che stanno emergendo in virtù di un rinnovato atteggiamento giurisprudenziale verso i principi di legittimo affidamento e buona fede. Se la giurisprudenza non vorrà avanzare verso la visione dell'illegittimità del provvedimento di annullamento tardivo, si dovranno trovare altri percorsi per la tutela degli interessi dei destinatari del provvedimento emesso oltre il termine ragionevole.*

**Monica FERRETTI** – Mansioni superiori di livello dirigenziale e riconoscimento della retribuzione adeguata (*Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni*).

*La Corte di Cassazione affronta le problematiche connesse allo svolgimento di fatto di mansioni superiori di livello dirigenziale al di fuori dei casi consentiti dalla legge, ovvero senza che vi sia stato, nei confronti del dipendente interessato, un formale atto di nomina a ricoprire le funzioni medesime. Nello specifico, la Corte conferma l'applicabilità, in presenza di precisi requisiti, anche per il settore del pubblico impiego riformato ed anche in caso di svolgimento di funzioni dirigenziali, del principio della giusta retribuzione rispetto alla qualità del lavoro prestato e fornisce un importante contributo a favore dell'orientamento più favorevole al lavoratore.*

**Antonio VACCA** – Responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione e danno da perdita di *chance*, nell'ambito dell'evidenza pubblica (I *contratti dello Stato e degli Enti pubblici*).

*La decisione, che qui si commenta, esamina una questione di crescente interesse nell'ambito dell'evidenza pubblica: l'ontologia della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, con particolare riguardo alla determinazione del quantum risarcitorio. Il giudice amministrativo afferma che si ha responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, nell'ambito dell'evidenza pubblica, quando gli errori nel procedimento di gara esperito inducano a ritenere violato l'art.1337 c.c., il quale prevede l'obbligo di comportarsi secondo buona fede durante lo svolgimento delle trattative al fine di salvaguardare il rapporto di affidamento creatosi tra le concorrenti e la stazione appaltante, che l'ordinamento ritiene meritevole di tutela.*

**Franco Gaetano SCOCA** – Divagazioni su giurisdizione e azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione (*Diritto processuale amministrativo*).

*L'affermazione della risarcibilità dei danni conseguenti alle lesioni procurate da provvedimenti amministrativi agli interessi legittimi di soggetti privati, l'attribuzione della potestas decidendi in ordine alle azioni risarcitorie al giudice amministrativo, e, non ultimi, i problemi di trattamento dei diritti soggettivi nell'ambito della giurisdizione esclusiva, fanno sì che non sia ancora consolidato, su basi razionali condivisibili, un criterio definitivo in*

*ordine alla distribuzione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario a proposito di azioni risarcitorie, in caso di danni causati da provvedimenti autoritativi, in particolare quando ad essere lesi siano diritti soggettivi.*

